

## **Il Giudice deve evitare comportamenti che si traducono in inutili formalità processuali (Cass. Civ., sez. I, sent. 21 giugno – 5 luglio 2019, n.18225)**

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -  
Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -  
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -  
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -  
Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

### ORDINANZA

sul ricorso n. 11686/2018 r.g. proposto da:

M.K., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Elena Petracca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rovigo, alla via Badaloni n. 19;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. M.K. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 605/2018, reiettiva del gravame da lui proposto contro la decisione del Tribunale della stessa città che - al pari di quanto già fatto dalla Commissione territoriale - aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il Ministero dell'Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, tenuto conto della narrazione del richiedente, giudicata non integralmente credibile, e della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza ((OMISSIS)), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

2. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

I) "Violazione o errata applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e della L. n. 241 del 1990, art. 3 - contraddittorietà del provvedimento impugnato e difetto di motivazione - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", ascrivendosi alla corte distrettuale di aver violato il dovere di cooperazione istruttoria in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese di origine del richiedente;

II) "Violazione, falsa o errata applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c) e della L. n. 241 del 1990, art. 3 - contraddittorietà del provvedimento impugnato e difetto di motivazione - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", censurandosi la decisione impugnata nella parte in cui ha negato all'appellante il riconoscimento della protezione sussidiaria;

III) "Violazione, falsa o errata applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e della L. n. 241 del 1990, art. 3 - contraddittorietà del provvedimento impugnato e difetto di motivazione - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", censurandosi la decisione impugnata nella parte in cui ha negato all'odierno ricorrente il riconoscimento della protezione umanitaria.

3. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che la notifica del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio è stata eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

3.1. Una siffatta notificazione deve considerarsi nulla (cfr., ex aliis, Cass. n. 27692 del 2018; Cass. n. 20890 del 2018). Tuttavia, ritiene il Collegio, facendo proprio un orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie inammissibile o infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 15106 del 2013; Cass. n. 11287 del 2018; Cass. n. 12515 del 2018). In applicazione di tale principio, quindi, presentandosi il ricorso di M.K. come inammissibile, per quanto appresso si dirà, diviene affatto superfluo disporre la rinnovazione della notificazione.

4. Le formulate doglianze sono esaminabili congiuntamente perchè accomunate dalla medesima ragione di inammissibilità.

4.1. Giova premettere che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 può rivestire la forma della violazione di legge

(intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra, invece, violazione di legge, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

4.2. Le censure in esame si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di violazione di legge o di vizio motivazionale, una propria diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - come si è appena detto non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione; dall'altro, che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile *ratione temporis*, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 13 marzo 2018), ha avuto l'effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per "mancanza della motivazione", ipotesi configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del *decisum* (cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

4.2.1. Non solo, dunque, non è più denunciabile, in sede di legittimità, la motivazione insufficiente e/o contraddittoria, ma oggetto del vizio di cui alla norma da ultimo citata è, oggi, esclusivamente l'omesso esame circa un "fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti", e cioè: i) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); li) un

preciso accadimento ovvero una specifica circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tra gli altri: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

4.2.2. Inoltre, il "fatto" il cui esame sia stato omesso deve avere carattere "decisivo", vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

4.3. In applicazione dei suesposti principi, allora, non si presta ad esperibili ripensamenti la negatoria che la corte veneziana, confermando la decisione di primo grado e respingendo i motivi di gravame, ha inteso pronunciare tanto con riguardo alla richiesta di protezione sussidiaria, posto che la sussistenza, nella specie, delle condizioni per darvi accesso è stata esclusa sulla base di approfondite ed appropriate referenze attinte, - anche ad onta della ritenuta (con apprezzamento in fatto qui non ulteriormente sindacabile. Cfr. Cass. n. 3340 del 2019) non integrale attendibilità del racconto dell'odierno ricorrente (tra l'altro, anche con riguardo alla circostanza del dedotto prestito usurario), sia pure nell'ambito dell'onere probatorio attenuato, perchè incomprendibile e contraddittorio - in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, dalle fonti di informazione internazionale, specificamente indicate e tutte segnalanti l'insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) di situazioni astrattamente idonee a legittimare il riconoscimento del pericolo di un danno grave; quanto con riguardo alla richiesta di protezione umanitaria, atteso che, indipendentemente dagli effetti del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2018, n. 132, e dalla ritenuta parziale inattendibilità del ricorrente, si è considerato dirimente il difetto di qualsivoglia specifica allegazione in punto di sua vulnerabilità (insufficienti rivelandosi le sole ragioni economiche o di criminalità comune), senza che il rilievo in tal modo operato abbia trovato adeguata e puntuale replica nell'illustrazione del corrispondente terzo motivo di ricorso.

4.3.1. A tanto deve soltanto aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che "Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati" è stato condivisibilmente interpretato da questa Corte nel senso che l'obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalla più recente Cass. n. 9842 del 2019).

4.4. In definitiva, M.K., con i motivi in esame, tenta sostanzialmente di opporre alla valutazione fattuale contenuta nella sentenza impugnata una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica del vizio motivazionale o di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,

quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alla spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell'Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì (non risultando provata l'avvenuta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019